

## Il Municipio

ns. rif.: a30/mozione 13esima AVS - WP/ac  
RM 15.12.2008

Paradiso, 15 dicembre 2008

### ESAME MOZIONE

Titolo:	<b>concessione di una piccola rendita supplementare a carico del Comune per cittadini di Paradiso svizzeri e stranieri domiciliati da almeno 15 anni che vivono al beneficio della sola AVS e della relativa prestazione complementare</b>
Presentata il:	aprile 2008
Mozionanti:	Fabio Degli Antoni, Francesco Lovera/LEGA-UDC-Indipendenti

#### Preavviso municipale

(applicazione art. 33 Regolamento comunale)

Il Municipio nelle sedute del 1. / 15 dicembre 2008 ha deciso di	<input checked="" type="checkbox"/> esprimere preavviso favorevole con modifiche <input type="checkbox"/> esprimere preavviso negativo <input type="checkbox"/> non esprimere preavviso
--	---

#### con le seguenti motivazioni:

- la mozione è ricevibile e soddisfa i requisiti posti dagli articoli 13 e 67 LOC;
- la mozione chiede di destinare per l'anno 2008, fr. 400.—ad ogni cittadino e fr. 500.—ad ogni coppia quale contributo straordinario agli anziani di Paradiso di nazionalità svizzera e pure agli stranieri domiciliati nel nostro Comune da almeno 15 anni, costretti a vivere beneficiando solo della rendita AVS e della prestazione complementare (in seguito PC), come pure a quelli ai quali la complementare non viene riconosciuta in quanto proprietari di un bene immobile, ma solo a chi può provare che il valore del suo bene (valore venale) risulta inferiore a fr. 200'000.—, una sorta di “gratifica di fine anno” per i meno abbienti.

A motivo di questa rendita supplementare il fatto che con l'introduzione dell'obbligatorietà del secondo pilastro nel 1985, taluni cittadini non dispongono di una fonte di reddito supplementare per il mancato o minimo pagamento dei contributi LPP e quindi di una rendita pensionistica.

### **Preliminarmente:**

La proposta sostenuta dai consiglieri comunali Lega/UDC/Indipendenti ha già avuto modo di essere affrontata dalla vicina Città a seguito della presentazione di una mozione con i medesimi principi nel dicembre 2007 denominata "13esima AVS".

Quest'ultima è stata vagliata dai competenti servizi comunali ed affrontata dal Municipio di Lugano con una proposta diversa che fa testo nel messaggio municipale no. 7724 di recente licenziato al Consiglio comunale. Da notare che la proposta è stata analizzata congiuntamente con un'altra mozione presentata dal gruppo socialista che chiedeva un contributo comunale per l'alloggio destinato agli anziani e invalidi con PC e alle famiglie con assegni integrativi.

In particolare la Città ha ancorato in un apposito regolamento il principio del versamento dei contributi indicati nella mozione (fr. 900.--/singoli e fr. 1'000.--/coniugi) ai soli beneficiari di AVS/PC di nazionalità svizzera e straniera domiciliati da almeno 5 anni (anziché 20 proposti dalla mozione) come pure a quelli ai quali la complementare non viene riconosciuta in quanto proprietari di un bene immobile, a condizione che lo stesso abbia un valore di stima inferiore a fr. 150'000.--.

Si osserva inoltre come operativamente l'assegnazione del contributo a coloro che dispongono di sostanza immobiliare, diversamente dal contributo ordinario ai beneficiari di AVS/PC versato d'ufficio annualmente, è corrisposto unicamente su richiesta e dopo esame della specifica situazione personale.

Il progetto di regolamento è ora al vaglio della competente commissione del legislativo.

La stampa scritta ha evidenziato come la proposta formulata è osteggiata dai principali partiti politici - Lega esclusa - facenti parte del plenum consigliare della Città. A tale proposta si è pure espressa negativamente l'Associazione Ticinese Terza Età con un proprio comunicato stampa apparso pure sui quotidiani ticinesi.

Infine evidenziamo che nel frattempo il Consiglio federale ha deciso di adeguare le rendite AVS e gli importi per prestazioni complementari destinati a coprire il fabbisogno vitale nella misura del 3.2 %, una sorta di "carovita" assegnato a tutti gli aventi diritto.

### **Nel merito:**

#### **a) situazione attuale**

La mozione è stata esaminata avuto riguardo degli aspetti giuridici, finanziari e sociali connessi con i principi proposti.

Già oggi il Municipio favorisce gli anziani domiciliati con svariate misure quali: il panettone a fine anno, l'usuale passeggiata a fine agosto, il pranzo di Natale e Pasqua ed il versamento a tutti i beneficiari di PC, senza limitazione alcuna, del contributo "regalo di Natale" di fr. 200.-- alle persone sole e di fr. 300.-- per le coppie unitamente ad un contributo supplementare di fr. 100.—per ogni figlio minorenne a carico.

Questa misura, introdotta negli anni '70, raggiunge 310 beneficiari per un importo totale

di ca. fr. 57'100.--/annui (situazione al 19.11.2008).

**La proposta formulata dai mozionanti, limitatamente agli aspetti contributivi, è quindi già oggi ampiamente soddisfatta, seppur con contributi inferiori.**

**b) Situazione proposta con la mozione**

Innanzitutto va osservato come la prestazione complementare (entrata in vigore il 01.01.1966) è erogata alle persone beneficiarie di una rendita AVS che non possono soddisfare in modo sufficiente i loro fabbisogni vitali minimi ed è destinata a completare le rendite federali. Quest'ultima è legiferata a livello cantonale.

Nel calcolo della rendita PC si tiene conto del fabbisogno vitale minimo con l'aggiunta degli oneri locativi e dalla cassa malati, cui vanno dedotte la rendita AVS, le rendite LPP ed un eventuale provento derivante dalla sostanza immobiliare. Gli importi, standardizzati, che permettono di ottenere la prestazione complementare sono così desunti per le persone singole/coppie:

Affitto	Max. fr. 1'100/mese	Max. fr. 1'250.--/mese
Cassa malati	Fr. 374.--/mese (max. forf.)	Fr. 748.--/mese (max.forf.)
Fabbisogno vitale	Fr. 1'512.--/mese (fisso)	Fr. 2'267.50/mese (fisso)
Totale annuo	<b>fr. 35'828.--/singoli</b>	<b>fr. 51'186.--/coppie</b>

**Concretamente il beneficiario di prestazione complementare è quello che avuto riguardo dei parametri in precedenza descritti, non dispone di entrate superiori agli importi totali evidenziati.**

Colui che è beneficiario della **prestazione complementare** è pure favorito da talune prestazioni finanziarie ed assistenziali che possono essere così riassunte:

- esenzione dal canone della radiotelevisione (Billag, quantificabile in fr. 466.--/annui);
- rimborso del 10 % dei costi di partecipazione alle spese dell'assicurazione malattia ed il rimborso delle franchigie (fr. 700.—di partecipazione e fr. 300.— per ogni assicurato);
- rimborso delle spese medico-dentistiche sino ad un certo importo (fr. 3'000.— annui, per spese superiori è necessario un preventivo);
- aiuto, cura e assistenza a casa o in strutture diurne (fr. 4'800.—annui per prestazioni prestate da persone non conviventi se assistenza al domicilio/assunzione costi centro diurno);
- possibilità di accedere a fondazioni tipo Pro Senectute/ATTE, ecc. per coprire in parte o totalmente costi speciali desunti da spese quali ad esempio il conguaglio riscaldamento.

**Si può quindi affermare che il beneficiario della rendita complementare raggiunge i medesimi valori di rendita del beneficiario di sola prestazione AVS, ma ottiene maggiori deduzioni ed esenzioni. Il beneficiario della PC non è pertanto svantaggiato rispetto a quello che riceve la sola rendita AVS, poiché l'importo corrispettivo alla prestazione è identico!**

E' stato infine analizzato il parametro riguardante la sostanza immobiliare. L'analisi affrontata per rapporto al ruolo dei contribuenti, limitatamente ai casi in cui il beneficiario della rendita AVS ha sostanza immobiliare nel Comune, ha permesso di evidenziare delle lacune nell'utilizzo del parametro proposto dai mozionanti, portando il Municipio alla decisione di estromettere tale criterio dalla possibile diversa applicazione dei contributi attualmente erogati.

### **c) Soluzioni proposte dal Municipio**

La proposta presentata dai mozionanti, è quindi già ampiamente soddisfatta con l'attuale "regalo di Natale" offerto a tutti i beneficiari di prestazioni complementari, seppur, come evidenziato precedentemente già beneficiano di una situazione migliore. Malgrado ciò e ritenuto che l'intervento è annualmente rinnovato nella forma del **"Regalo di Natale"** il Municipio ritiene opportuno confermare questo contributo, limitandosi ad adeguare di conseguenza gli importi versati in linea con quelli proposti dai mozionanti.

L'analisi ha comunque permesso di evidenziare anche una categoria d'utenza beneficiaria di sola rendita AVS che avuto riguardo del calcolo per ottenere la prestazione complementare non possono beneficiarne, per pochi franchi, soprattutto a causa dei costi di locazione.

Il Municipio, valutata concretamente questa fattispecie, ritiene così opportuno introdurre dei valori minimi/massimi, entro una forchetta di fr. 3'000.-- che dà diritto al contributo, da calcolarsi a partire dall'importo massimo riconosciuto (desunto dal fabbisogno vitale, dall'importo forfetario CM e dall'affitto massimo riconosciuto) che pone al beneficio della prestazione complementare (secondo legislazione in materia), attualmente di fr. 35'828.--/51'186.—(singoli/coniugati – situazione 2008). Gli importi massimi entro i quali attribuire il contributo risulterebbero così di fr. 38'828.--/54'186.--.

Evidentemente questi casi non sono in questo momento valutabili per rapporto all'incidenza finanziaria, per cui sarà necessario introdurre una procedura di accertamento in cui sarà il richiedente a sottoporre la domanda che verrà successivamente vagliata dai competenti uffici comunali.

Per questa categoria d'utenza si ritiene inoltre opportuno introdurre un correttivo che non dà diritto al contributo, questo in relazione alla possibile esistenza di sostanza liquida posseduta dal richiedente. Concretamente il Municipio ha così definito che qualora quest'ultima fosse uguale o superiore a fr. 200'000.--, non darebbe diritto al contributo.

Infine l'Esecutivo intende avviare, attraverso l'impiego dell'operatrice sociale, un progetto in fase di studio che intende "radiografare" la popolazione anziana presente sul territorio, catalogando in seguito in un' apposita banca dati le informazioni necessarie a un eventuale intervento in caso di bisogno, e in quella circostanza abbia anche modo di analizzare la concreta situazione finanziaria del/la interessato/a e quindi, se del caso, avviare la richiesta per l'ottenimento di un contributo supplementare comunale.

Altro elemento che condiziona il versamento dei contributi, per tutti i nuovi cittadini presunti beneficiari che si sono trasferiti nel Comune con effetto 1° gennaio 2009, l'obbligo del domicilio per almeno cinque anni.

**Conclusioni:**

Il Municipio in considerazione a quanto precede, ritenuta l'esistenza ormai consuetudinaria ed apprezzata del contributo "regalo di Natale" già corrisposto ai soli beneficiari di prestazioni complementari, propone, in alternativa alla formulazione presentata dai mozionanti, di introdurre ulteriori parametri che diano diritto al contributo anche a quella cerchia di anziani che non può beneficiare della prestazione complementare per pochi franchi. Concretamente sono stati quindi definiti i seguenti correttivi:

- adeguamento del contributo "**Regalo di Natale**" con incremento degli importi a fr. 400.—per le persone singole e fr. 500.—per i coniugi e mantenimento dell'importo di fr. 100.—per gli orfani;
- introduzione di una forchetta di fr. 3000.—, da applicare sull'importo minimo standardizzato attraverso il calcolo per poter beneficiare della prestazione complementare sino ad un massimo di fr. 38'832.— per le persone singole, rispettivamente 52'296.— per i coniugi (situazione 2008), entro i quali permettere di corrispondere dei contributi regalo, questi unicamente su richiesta esplicita. Saranno esclusi da questo contributo quei richiedenti che dispongono di sostanza liquida (titoli inclusi) con un valore uguale o maggiore a fr. 200'000.-
- per tutti gli aventi diritto ai contributi suesposti che si trasferiscono nel Comune con effetto 1° gennaio 2009, obbligo del domicilio per almeno cinque anni;
- il versamento del contributo secondo le condizioni precedentemente descritte avverrà solo a decorrere dall'anno 2009;
- il finanziamento sarà possibile attraverso il nuovo conto inserito a Preventivo 2009 "Interventi a favore della popolazione";
- i nuovi contributi avranno una durata iniziale di tre anni.

**Visto quanto precede il Municipio ritiene di preavvisare favorevolmente la mozione limitatamente all'adeguamento degli importi, proponendo nel contempo i correttivi precedentemente enunciati.**

Si trasmette per esame e rapporto a:

Gestione                                       Petizioni                                       Opere Pubbliche

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario

Avv. Ettore Vismara

Waldo Pfund